



**TRIBUNALE DI MASSA
SETTORE ESECUZIONI MOBILIARI**

21 marzo 2020

Il Giudice delle esecuzioni

Visto il D: n. 18 del 18.03.2020;

preso atto del generale sospensione dei termini processuali di cui all'art. 83 c. 1 del richiamato D.L.;

ritenuto che la norma debba necessariamente applicarsi anche all'attività delegata dall'A.G. e nello specifico **a quella di cui agli artt. 532 e ss. c.p.c.** nell'ambito delle procedure di esecuzione mobiliare, considerato che nelle esecuzioni anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) fa corpo unico con lo svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice dell'Esecuzione;

rilevato che per le analoghe attività riguardanti le procedure esecutive immobiliari il G.E del Tribunale di Massa ha già disposto con proprio decreto depositato in data 20.03.2020 (che si allega unitamente al decreto del 10.03.2020 a cui il primo rinvia *per relationem*);

ritenuto che dette disposizioni appaiono ragionevolmente compatibili anche con le procedure mobiliari, anche se il più

breve termine di pubblicazione degli avvisi, allo stato, impone di revocare le vendite fissate solo fino al 15.04.2020;

P.Q.M.

revoca le vendite già fissate fino al 15 aprile 2020 e sospende i termini delle attività delegate fino a nuova disposizione secondo le modalità di cui al richiamato provvedimento del 20.03.2020.

Il giudice dell'esecuzione

Alice Serra



Si allegano i provvedimenti del 10.03.2020 e provvedimento depositato in data 20.03.2020.